

BULLISMO

Una definizione giuridica di bullismo non esiste

Si possono definire come bullismo

“le propotenze, le prevaricazioni dirette o indirette, soprattutto tra pari – da singoli o da gruppi – caratterizzate da tendenza a ripetersi nel tempo, dall'intenzionalità della condotta e dalla presenza di uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima”

BULLISMO Responsabilità civile

Dai comportamenti del bullo
possono derivare responsabilità
civili

Art. 2043 cc. Obbligo a risarcire il danno

Art. 2046 cc. Capacità di intendere e di volere

Art. 2048 cc. Il padre e la madre sono responsabili...

BULLISMO Responsabilità civile

SCUOLA

“ La responsabilità civile della scuola attiene alla mancata adozione di provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenze e prescrittivi, anche disciplinari, anche nello svolgimento di attività ricreative (Cass. Civ. 11751/2013)”

BULLISMO Responsabilità civile

SCUOLA

“Non è sufficiente per la scuola dimostrare di non aver impedito un intervento dannoso, ma deve dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare l'insorgere di situazioni pericolose (Cass Civ. 2657/03)”

BULLISMO Responsabilità penale

Al bullo possono essere ascritti i
seguenti

reati:

MOLESTIA (art 660 cp)

DIFFAMAZIONE (art 595 cp)

MINACCIA (art 612 cp)

ESTORSIONE (art 629 cp)

PERCOSSE (art 581 cp)

ISTIGAZIONE AL SUICIDIO (art 580 cp)

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art 609 cp)

BULLISMO Responsabilità penale

**DETEZIONE DI MATERIALE
PEDOPORNOGRAFICO (art. 600 quater cp)**

ATTI PERSECUTORI (art 612 bis cp)

SOSTITUZIONE DI PERSONA (art 494 cp)

BULLISMO Responsabilità penale

LA RESPONSABILITÀ PENALE PER FATTI DI BULLISMO PUO' ESSERE ASCRITTA ANCHE AL PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (insegnante, dirigente, personale ATA, operatore di servizio sociale...) in caso di omessa denuncia di reato perseguibile d'ufficio di cui si è avvenuto a conoscenza nell'esercizio o a causa della sua funzione di servizio (art. 361 e 362 cp)

BULLISMO Responsabilità penale

LA RESPONSABILITÀ PENALE PER FATTI DI BULLISMO PUÒ ESSERE ASCRITTA ANCHE AL PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (insegnante, dirigente, personale ATA, operatore di servizio sociale...) in caso di **omessa denuncia** di reato **perseguibile d'ufficio** di cui si è avvenuto a conoscenza nell'esercizio o a causa della sua funzione di servizio (art. 361 e 362 cp)

Reati perseguibili d'ufficio

- **Lesioni personali/violenze**
- **Minacce/estorsione/furti**
- **Diffusione di immagini pedo-pornografiche**
- **Cyber Stalking**

reati perseguibili d'ufficio (per le lesioni: prognosi > ai 20 gg),
a differenza di quelli perseguibili via querela (processo civile)

Gli insegnanti sono incaricati di pubblico servizio:

- Obbligo di denuncia dei casi perseguibili d'ufficio
- Responsabilità di vigilanza



Reati perseguibili via querela:

- **Diffamazione**
- **Lesione privacy**
- **Furto identità**

- *SONO I PIU' FREQUENTI...*
- *PENE AUMENTATE SE ON-LINE*
- *è escluso il procedimento d'ufficio e in cui può essere auspicabile una soluzione senza rendere pubblico il fatto e il senza il coinvolgimento delle autorità (principio di tutela dei minori)*

Sintesi :

TIPOLOGIE REATI

- Illecito penale/civile
- Procedure d'ufficio/querele

IMPUTABILITA'

- non imputabili prima dei 14 anni
(danni a carico dei genitori, e della scuola)
- 14-18 anni (tribunale dei minori)

RESPONSABILITA'

- Minore (capacità di intendere e volere)
- Culpa in educando (genitori)
- **Culpa in vigilando (genitori-scuola)**
- **Culpa in organizzando (scuola)**